

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4962 del 13/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.Z. S.N.C. DI ZOFFOLI STEFANO E SILVIA con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 270. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione pianelle, pantofole vulcanizzate e mole lucidanti per vetreria sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 270.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5102 del 12/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.Z. S.N.C. DI ZOFFOLI STEFANO E SILVIA con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n. 270. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione pianelle, pantofole vulcanizzate e mole lucidanti per vetreria sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 270.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/12/2015 acquisita al Prot. Unione 52816 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 110116 del 30/12/2015, da **A.Z. S.N.C. DI ZOFFOLI STEFANO E SILVIA** nella persona di Stefano Zoffoli, in qualità di Socio, con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n.270, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione pianelle, pantofole vulcanizzate e mole lucidanti per vetreria sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 270, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 18/02/2016 Prot. Unione 6959 acquisita da Arpae al PGFC/2016/2248, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 17/03/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio parte della documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 11530 e da Arpae al PGFC/2016/4054 richiedendo nel contempo proroga dei termini per la trasmissione della documentazione completa;

Atteso che il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 13987 del 05/04/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/4880 ha prorogato i suddetti termini al 18 Aprile 2016;

Dato atto che in data 19/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa completa, acquisita al Prot. Unione 15840 e da Arpae al PGFC/2016/5844;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/8367 del 06/06/16, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di limiti e prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 3526 del 13/01/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/444 ha comunicato che *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 175/AUA/2015, in cui si dichiara che “trattasi di attività non compresa nell’allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227 pertanto dichiara che trattasi di attività preesistente alla data di entrata in vigore della Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26/10/1995 n. 447 e non sono intervenuti cambiamenti sulle sorgenti sonore”, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico”*. Il legale rappresentante della Ditta presente in Conferenza ha dichiarato che successivamente ha trasmesso una nuova valutazione di impatto acustico;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della documentazione integrativa in merito alle emissioni in atmosfera, e le valutazioni del Comune di Cesena in merito all'impatto acustico.

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/8964 del 15/06/16 sono state richieste alla Ditta le integrazioni scaturite dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 29/06/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 26705 e da Arpae al PGFC/2016/9794;

Dato atto che in data 14/09/2016 la ditta ha inoltrato documentazione integrativa volontaria in merito alle emissioni in atmosfera, acquisita da Arpae al PGFC/2016/13514;

Atteso che in data 14/11/2016 la Ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisita al Prot. Unione 44767 e da Arpae al PGFC/2016/16468;

Atteso che in merito all'impatto acustico il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le n. 122946 del 05/12/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/17730 ha comunicato “*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 175/AUA/2015, in cui si è stata allegata una Relazione Acustica, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Michele Manaresi di Ravenna e datata 04 aprile 2016, in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06-Rapporto istruttorio acquisito in data 06/10/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 740 del 02/12/08 prot. n. 106908/08 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena in scadenza al 31/12/2015 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 281 comma 1 lettera c) del DLgs 152/06 e smi;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **A.Z. S.N.C. DI ZOFFOLI STEFANO E SILVIA** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **A.Z. S.N.C. DI ZOFFOLI STEFANO E SILVIA** (C.F./P.IVA 03538630405) con sede legale in Comune di Cesena, Via Archimede n.270, per lo **stabilimento di produzione pannelle, pantofole vulcanizzate e mole lucidanti per vetreria sito nel Comune di Cesena, Via Archimede n. 270.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 740 del 02/12/08 prot. n. 106908/08, di voltura del precedente atto n. 11 del 14/01/00 prot. n. 12715/99 rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88 ed in scadenza al 31/12/15, ai sensi dell'art. 282 comma 1 lettera c) del DLgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi senza modifiche. Con nota del 19/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 – MISCELAZIONE DEGLI ABRASIVI ALLE MESCOLE PER MOLI / DOSATURA DEL PESO, PREFORMATURA E CALANDRATURA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto [49] *“Impianti per la produzione di manufatti in gomma”* della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi i valori di emissione minimo e massimo sono, rispettivamente, pari a 20 mg/Nm³ e 50 mg/Nm³;
- c) al punto 4.5.1 *“Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare”* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;
- d) al punto 4.5.6 *“Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari”* dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;
- e) al punto 4.5.18 *“Formatura e polimerizzazione di mole, nastri abrasivi e finti marmi”* dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;
- f) al punto 2, sezione B. *“Produzione articoli in gomma”* dell'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le Polveri.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento ai punti 4.5.1 *“Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare”*, 4.5.6 *“Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari”* e 4.5.18 *“Formatura e polimerizzazione di mole, nastri abrasivi e finti marmi”* dei Criteri CRIAER.

Per la determinazione del valore limite dei Composti Organici Volatili si può fare riferimento:

- a) al punto 4.5.28 *“Calandratura/fogliettatura di mescole a base di gomma per la produzione di lamine e foglia”* dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 5 mg/Nmc di Sostanze Organiche Volatili;

b) al punto 4, sezione B. *“Produzione articoli in gomma”* dell'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 5 mg/Nmc di Composti Organici Volatili (espressi come C Organico Totale).

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 5 mg/Nmc per i Composti Organici Volatili (espressi come C Organico Totale).

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al Punto 4.5.28 *“Caladratura/fogliettatura di mescole a base di gomma per la produzione di lamine e foglia”* dei Criteri CRIAER.

EMISSIONE E2 - MISCELAZIONE GOMMA CON PRODOTTI CHIMICI (PLASTIFICAZIONE) / DOSAGGIO REATTIVI E GOMMA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri e COV. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

a) al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:

– 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

– 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) al punto [49] *“Impianti per la produzione di manufatti in gomma”* della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi i valori di emissione minimo e massimo sono, rispettivamente, pari a 20 mg/Nm³ e 50 mg/Nm³;

c) al punto 4.5.1 *“Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale particellare”* dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

d) punto 4.5.6 *“Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari”* dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 20 mg/Nmc;

e) al punto 2, sezione B. *“Produzione articoli in gomma”* dell'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le Polveri.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento ai punti 4.5.1 *“Carico, scarico, movimentazione e conservazione di materie prime e prodotti sotto forma di materiale”* e 4.5.6 *“Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari”* dei Criteri CRIAER.

Per la determinazione del valore limite dei COV si può fare riferimento:

a) al Punto 4.5.6 *“Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari”* dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 30 mg/Nmc di Sostanze Organiche Volatili;

b) al punto 2, sezione B. *“Produzione articoli in gomma”*, all'Allegato 4.4 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg”* della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 20 mg/Nmc di Composti Organici Volatili (espressi come C Organico Totale).

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc per i Composti Organici Volatili (espressi come C Organico Totale).

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.5.6 *“Preparazione mescole a base di gomma solida per la produzione di articoli vari”* dei Criteri CRIAER.

IMPIANTI TERMICI CIVILI. E' presente un impianto di potenza termica pari 118,40 kW, alimentato a metano. Tale impianto non ricade nel Titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non è soggetto ad autorizzazione.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà provvedere all'effettuazione di un controllo alle emissioni E1 ed E2 (sostituibile da controlli recenti), dal momento che con la nuova autorizzazione vengono prescritti limiti di emissione più restrittivi.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione di uno "schema semplificato del processo" aggiornato.

Il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con PEC del 01/07/16 PGFC/2016/9794 ha inoltrato agli Enti la documentazione integrativa sopra indicata trasmessa dalla Ditta in data 29/06/16 (comprensiva anche di un certificato analitico relativo ad un controllo effettuato alla emissione E2 in data 08/01/16), e successivamente in data 13/09/16 PGFC/2016/13514 la Ditta ha altresì presentato un certificato analitico relativo ad un controllo effettuato alla emissione E1 in data 08/01/16.

Il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto pertanto di non inserire nell'autorizzazione l'obbligo di eseguire un autocontrollo alle emissioni E1 ed E2 entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA dal momento che la Ditta ha già trasmesso prima dell'adozione dell'autorizzazione i risultati analitici di controlli eseguiti su tali emissioni, dai quali emerge il rispetto dei valori limite più restrittivi definiti nella seduta della Conferenza di servizi del 14/06/16.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 14/06/16 e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/12/2015 P.G.N. 52816, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA GENERATORE DI VAPORE 118,4 kW a metano relativa ad impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione pianelle, pantofole vulcanizzate e mole lucidanti per vetreria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - MESCOLATORE DELLA GOMMA E DEI COMPONENTI PER LA PREPARAZIONE DELLE MOLE LUCIDANTI PER VETRERIE, CALANDRATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (espressi come C Organico Totale)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - MESCOLATORE DELLA GOMMA E DEI COMPONENTI PER LA PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI PER PIANELLE, PANTOFOLE E MOLE (PLASTIFICAZIONE), DOSAGGIO REATTIVI E GOMMA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (espressi come C Organico Totale)	20	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1 ed E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.